CITTÀ DI ANDRIA

AVVOCATURA COMUNALE

CITTÀ DI ANDRIA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
26 OTT. 2016
ARRIVO
Prot. n. 0093123 del 26.10.2016

24 OTT. 2016

Num. Ord. Del Giorno

Li

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Tribunale di Trani – Ex Sezione distaccata di Andria - Giudizio Civile n.91000193/2011 R.G. promosso da SUPPA Annamaria e LEONETTI Maria contro il COMUNE di ANDRIA, avente ad oggetto: "risarcimento danni da infiltrazioni di acqua piovana all'immobile sito in Andria alla Via Ponte Giulio n. 61-63", definito con sentenza n.1363 del 03/10/2016, depositata in Cancelleria il 04/10/2016, non notificata. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.**

Fogli aggiunti n. _____

Il Responsabile dell'Avvocatura Comunale

Visto: per presa visione l'Assessore

SETTORE AFFARI GENERALI ed ISTITUZIONALI

La proposta è pervenuta il _____

Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

_____

La presente proposta viene trasmessa alla Commissione permanente i ai sensi del vigente Regolamento

La Commissione Consiliare Permanente in seduta del ha emesso parere

La deliberazione diviene esecutiva

a) decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal al

b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L.vo 267/2000

Consigliere assenti:

_____

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____

All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____

All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____

All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____

All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Sig.ra SUPPA Annamaria nata in Andria il 03/05/1963, ed ivi residente alla Via Ponte Giulio n. 61 (C.F.: SPPNMR63E43A285M) rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano SCAMARCIO, del foro di Trani, proponeva Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex artt. 696 – 696bis c.p.c., notificato presso l'ente il 04/11/2009, contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza fissata per il 12/01/2010, ore 9,00, disposta dal Presidente del Tribunale di Trani Dott. Filippo BORTONE, per la nomina del C.T.U. Ing. Luigi CORRIERI, con studio in Molfetta alla Via Corso Umberto n. 6/C, "*al fine di accertare lo stato dei luoghi, individuare i lavori ad eseguirsi e quantificare i danni subit*"; il tutto relativamente ai fenomeni infiltrativi di acqua piovana lungo le pareti perimetrali dell'immobile di proprietà sito in Via Ponte Giulio n. 61-63, oltre ai cedimenti strutturali della parete a confine con la proprietà della Sig. LEONETTI Maria;

- la Sig.ra LEONETTI Maria nata in Andria il 02/06/1952, residente in Chiari (Brescia)alla Via Silvio Pellico n. 22 (C.F.: LNTTFS52H46A285Y), rappresentata e difesa dall'Avv. Stafania CAMPANILE, del foro di Trani, proponeva Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex artt. 696 – 696bis c.p.c., notificato presso l'ente il 16/11/2009, contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza fissata per il 19/01/2010, ore 9,00, disposta dal Presidente del Tribunale di Trani Dott. Filippo BORTONE, per la nomina del C.T.U. Ing. Luigi CORRIERI, con studio in Molfetta alla Via Corso Umberto n. 6/C, "*al fine di accertare lo stato dei luoghi, individuare i lavori ad eseguirsi e quantificare i danni subiti*"; il tutto relativamente ai fenomeni infiltrativi di acqua piovana che avevano provocato dei cedimenti strutturali alle pareti perimetrali dell'immobile di proprietà sito in Via salita Mater Gratie n. 8, angolo Via Ponte Giulio n. 65;

- espletate le operazioni peritali, il designato C.T.U. Ing. Luigi CORRIERI, depositava in Cancelleria in data 10/05/2010 una dettagliata perizia tecnica con acclusa la relativa documentazione;

- successivamente in seguito all'esito dell'A.T.P. la Sig.ra SUPPA Annamaria nata in Andria il 03/05/1963, ed ivi residente alla Via Ponte Giulio n. 61 (C.F.: SPPNMR63E43A285M) a mezzo dell'Avv. Antonio SCAMARCIO, del Foro di Trani, con atto di citazione notificato a questo Ente in data 02/03/2011 conveniva in giudizio il Comune di Andria, a comparire davanti al Tribunale di Trani – Ex Sezione distaccata di Andria, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni e così provvedere:
"*1) riconoscersi la responsabilità del Comune di Andria, in persona del sindaco pro-tempore, nella causazione dei danni lamentati dalla Signora SUPPA Annamaria al proprio fabbricato in Andria alla Via ponte Giulio n. 61-63;*
2) Riconoscersi l'indifferibilità ed urgenza dei lavori ad effettuarsi allo stabile della signora SUPPA Annamaria al fine di evitare l'aggravarsi del fenomeno di infiltrazioni di umidità;
3) Condannarsi il Comune di Andria, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 6.659,44= come quantificata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre al pagamento delle ulteriori somme conseguenti all'aggravamento del fenomeno di infiltrazioni di acqua, alla possibile indisponibilità dell'immobile per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori, il tutto maggiorato degli interessi come per legge e del maggior danno da svalutazione monetaria;
4) Condannarsi, inoltre il Comune di Andria, in persona del sindaco pro-tempore , alla rifusione delle ulteriori somme a sostenersi per il procedimento amministrativo e per ogni altro incombenza, oltre alla somma di € 488,05= versata dalla signora SUPPA Annamaria al CTU Ing. Luigi Corrieri, nonché le somme versate dalla Signora SUPPA Annamaria al CTP Ing. Gianfranco ZINFOLLINO per la relazione e del computo metrico di descrizione dei lavori ad effettuarsi e di stima degli stessi;
5) il tutto con vittoria di spese e competenze della presente causa a di quelle del ricorso per accertamento tecnico preventivo, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario".

- il Comune di Andria si costituiva ritualmente, a mezzo dei legali dell'Avvocatura Civica, sostenendo la nullità della citazione per omessa indicazione delle ragioni in diritto della

richiesta e comunque l'infondatezza della domanda, di cui ne richiedeva il rigetto;

- sempre in seguito all'esito dell'A.T.P. la Sig.ra LEONETTI Maria nata in Andria il 06/06/1952, ed residente in Chiari (Brescia) alla Via Silvio Pellico n. 22 (C.F.: SPPNMR63E43A285M) a mezzo dell'Avv. Antonio SCAMARCIO, del Foro di Trani con atto di citazione notificato a questo Ente in data 02/03/2011 conveniva in giudizio il Comune di Andria, a comparire davanti al Tribunale di Trani – Ex Sezione distaccata di Andria, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni e così provvedere:
"*1) riconoscersi la responsabilità del Comune di Andria, in persona del sindaco pro-tempore, nella causazione dei danni lamentati dalla Signora LEONETTI Maria al proprio fabbricato in Andria alla Via Ponte Giulio angolo Via Mater Gratie;*
2) Riconoscersi l'indifferibilità ed urgenza dei lavori ad effettuarsi allo stabile della signora LEONETTI Maria al fine di evitare l'aggravarsi del fenomeno di dissesto statico del fabbricato;
3) Condannarsi il Comune di Andria, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 65.076,34= come quantificata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre al pagamento delle ulteriori somme conseguenti all'aggravamento del fenomeno di infiltrazioni di acqua e di dissesto statico del fabbricato, alla indisponibilità dell'immobile per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori, il tutto maggiorato degli interessi come per legge e del maggior danno da svalutazione monetaria;
4) Condannarsi, inoltre il Comune di Andria, in persona del sindaco pro-tempore , alla rifusione delle ulteriori somme a sostenersi per il procedimento amministrativo e per ogni altro incombenza, oltre alla somma di € 1.130,29= versata dalla signora LEONETTI Maria al CTU Ing. Luigi Corrieri, nonché le somme versate dalla Signora LEONETTI Maria al CTP Ing. Gianfranco ZINFOLLINO per la relazione e del computo metrico di descrizione dei lavori ad effettuarsi e di stima degli stessi;
5) il tutto con vittoria di spese e competenze della presente causa a di quelle del ricorso per accertamento tecnico preventivo, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario".

- il Comune di Andria si costituiva ritualmente, a mezzo de legali dell'Avvocatura Civica, sostenendo la nullità della citazione per omessa indicazione delle ragioni in diritto delle richieste e comunque l'infondatezza delle domande, di cui ne richiedeva il rigetto;

- nel corso del procedimento il Giudice Adito disponeva la riunione della causa introdotta dalla Sig.ra SUPPA Annamaria con la causa introdotta dalla Signora LEONETTI Maria, di identico petitum (divergente nella sola quantificazione dei danni);

- la causa, istruita con l'acquisizione della produzione documentale e le prove testimoniali, veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche;

- il Giudice Unico del Tribunale di Trani – Ex Sezione distaccata di Andria, Dott.ssa Giulia STANO, con sentenza n.1363/2016 del 03/10/2016 **(All.1),** depositata in Cancelleria il 04/10/2016, non notificata, definitivamente pronunciando in ordine alla causa de quo, così disponeva:
" *- accerta il diritto della Sig.ra SUPPA Annamaria al pagamento in proprio favore, da parte del Comune di Andria, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di* ***euro 3.858,93*** *ed il diritto della Sig.ra Maria Leonetti al pagamento in proprio favore, da parte del Comune di Andria, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di* ***euro 36.624,42****, in entrambi i casi oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sull'importo rivalutato fino al soddisfo;*
- condanna il Comune di Andria al pagamento delle suddette somme;
- Rigetta ogni altra domanda;
- condanna inoltre il Comune di Andria alla rifusione delle spese di lite che, compensate nella misura di un terzo, si liquidano in favore della Sig.ra Annamaria Suppa in ***euro 3.223,34*** *per onorari e* ***euro 134,50*** *per esborsi, ed in favore della Sig.ra Maria Leonetti in euro* ***4.836,00*** *per onorari ed* ***euro 376,50*** *per esborsi, in entrambi i casi oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito Avv. Antonio G. Scamarcio, antistatario. Pone definitivamente a carico del Comune di Andria le spese di CTU relative ai giudizi di merito nelle misura di dei due terzi, pari ad* ***euro 1.403,85****, ed agli ATP, nella stessa misura, rispettivamente per l'importo*

di ***euro 325,37*** *e per l'importo di* ***euro 753,53****, in tutti e tre i casi oltre emolumenti di cassa previdenziale ed IVA."*

- l'Avv. Antonio SCAMARCIO, in riscontro alla richiesta avanzata dall'Ufficio Avvocatura, con nota P.e.c. del 13/10/2016 acquisita al protocollo comunale il 13/10/2016 al n.87668, trasmetteva un prospetto riepilogativo delle somme dovute in forza della succitata sentenza, ammontante ad €. **61.810,37**, comprensive di rivalutazione monetaria, interessi legali, rimborso spese di ATP e competenze di lite, di seguito distintamente indicata:

A)- Sorte capitale liquidata in sentenza in favore della Sig.ra Suppa A.	€ 3.858,93
- Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 02/10/2009 al 31/08/2016	€ 743,11
- rimborso di 2/3 costo consulenza A.T.P.	€ 325,37
- Cassa Ingegneri (al momento del pagamento pari al 2%)	€ 6,50
- IVA (al momento del pagamento pari al 20%)	€ 66,38
SOMMANO	**€ 5.000,29**

B)- Sorte capitale liquidata in sentenza in favore della Sig.ra Leonetti M.	€ 36.624,42
- Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 02/10/2009 al 31/08/2016	€ 6.992,80
- rimborso di 2/3 costo consulenza A.T.P.	€ 753,53
- Cassa Ingegneri (al momento del pagamento pari al 2%)	€ 15,07
- IVA (al momento del pagamento pari al 20%)	€ 153,72
SOMMANO	**€ 44.539,54**

C) Spese di lite: in favore dell'Avv. Scamarcio A.	
- Onorari liquidati in giudizio per conto di Suppa A.	€ 3.223,34
- Esborsi liquidati per conto di Suppa A.	€ 134,50
- Onorari liquidati in giudizio per conto di Leonetti M.	€ 4.836,00
- Esborsi liquidati per conto di Leonetti M.	€ 376,50
- Rimborso spese generali (15% su € 8.059,34)	€ 1.208,90
- C.A.P. 4% (su € 9.268,24)	€ 370,73
- I.V.A. 22% (su € 9.638,97)	€ 2.120,57
SOMMANO	**€ 12.270,54**

- Arch. Silvana D'ERCOLE, quale CTU nel giudizio di merito, con P.e.c. acquisita al protocollo del Comune di Andria in data 18/10/2016 con il n. 89326, trasmetteva al Comune di Andria la fattura, n. 1/E/2016 del 17/10/2016, relativa al pagamento del saldo della somma riconosciuta dal Giudice del Tribunale di Trani Sezione di Andria nella sentenza in oggetto pari ad € **477,02** (a dedurre della ritenuta di acconto come per legge), somma da aggiungere alla precedente liquidazione di acconto disposta dal Giudice del Tribunale di Trani Sezione con decreto di liquidazione emesso in data 16/04/2015 e liquidata con Determinazione Dirigenziale n. 4102 del 09/12/2015;

TOTALE COMPLESSIVO DA RICONOSCERE €. 62.287,39,
salvo migliori conteggi e ulteriori interessi legali, oneri e spese occorrende, ivi compreso il costo di registrazione della sentenza, a maturarsi sino all'effettivo soddisfo;

- **Dato atto** della rispondenza dei sopracitati conteggi al dovuto, a seguito di verifica puntuale degli stessi effettuati dall'Ufficio proponente;

- **Dato atto** che contabilmente il pagamento da effettuarsi in favore delle Signore. SUPPA Annamaria e LEONETTI Maria, dell'avv. Antonio SCAMARCIO e dell'Arch. Silvana D'ERCOLE, per le causali innanzi dette, presuppone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio;

- **Letto** l'art.194 lettera a) del Decreto Legislativo n.267/2000, che demanda al Consiglio Comunale la competenza per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, come

COMUNICAZIONE 91000193/2011/CC

Mittente: tribunale.trani@c vile.ptel.giustiziacert.it
Destinatari: avvocatura@cert.co mune.andria.bt.it
Inviato il: 04/10/2016 17.28.48
Posizione: Pec Avvocatura/Posta in ingresso

Tribunale Ordinario di Trani.

--
Comunicazione di cancelleria
Sezione: 03

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 9100 193/2011
Giudice: STANO GIULIA
Attore principale: SUPPA ANNAMARIA
Conv. principale: COMUNE DI ANDRIA

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 1363/2016 (ESITO N/A)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 04/10/2016 17:28
Registrato da (AND) - SCARPA NICOLA
--
Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: http://pst.giustizia.it/

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===
IndiceBusta.xml ( )
Comunicazione.xml ( )
8523546s.pdf.zip ( )

N. R.G. 91000193/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

SEZIONE DISTACCATA DI ANDRIA

TERZA AREA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Stano
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **91000193/2011** promossa da:

ANNAMARIA SUPPA (C.F. SPPNMR63E43A285M), con il patrocinio dell'avv. SCAMARCIO ANTONIO G., elettivamente domiciliato in VIA FERRUCCI N. 26 70031 ANDRIA presso il difensore avv. SCAMARCIO ANTONIO G.
MARIA LEONETTI (C.F. LNTMRA52H46A285Y), con il patrocinio dell'avv. SCAMARCIO ANTONIO G., elettivamente domiciliato in VIA FERRUCCI N. 26 70031 ANDRIA presso il difensore avv. SCAMARCIO ANTONIO G.

ATTRICI

contro

COMUNE DI ANDRIA (C.F. 81001210723), con il patrocinio dell'avv. DE CANDIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato con il procuratore avv. Giuseppe De Candia ad Andria, presso Palazzo di Città, piazza Umberto I, sede dell'Avvocatura comunale,

CONVENUTO

COMUNE DI ANDRIA
Protocollo Generale della Citta' di Andria E
Protocollo N.0084604/2016 del 05/10/2016

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 aprile 2015.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto notificato il 1° marzo 2011 Annamaria Suppa ha citato in giudizio il Comune di Andria lamentando danni interni ed esterni al fabbricato di sua proprietà sito ad Andria in via Ponte Giulio nn. 61-63, dovuti ad infiltrazione di acque piovane "che partendo dal manto stradale di via Corrado IV di Svevia percorrono la via Mater Gratiae, scendono lungo la scalinata ivi esistente e vanno ad urtare contro il muro di proprietà della signora Suppa Annamaria, adiacente a quello di proprietà della signora Leonetti Maria".

Adducendo quindi a causa dei danni, così come accertata in sede di precedente accertamento tecnico preventivo, la conformazione della scalinata e il sistema di convogliamento delle acque piovane, la sig.ra Suppa ha chiesto riconoscersi la responsabilità del Comune di Andria e l'indifferibilità ed urgenza dei lavori da effettuare sullo stabile di sua proprietà per evitare l'aggravarsi delle conseguenze

Firmato Da: STANO GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11608f

delle infiltrazioni, e condannarsi il Comune al pagamento della somma di euro 6.659,44, pari all'ammontare dell'importo per i lavori da eseguirsi sul fabbricato, compresi gli onorari tecnici, oltre che delle ulteriori somme per le opere necessarie a seguito dell'aggravarsi del fenomeno delle infiltrazioni d'acqua e per l'indisponibilità dell'immobile per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; condannarsi inoltre il Comune alla rifusione delle somme necessarie per far fronte a la pratica amministrativa e per ogni altra incombenza, di euro 488,05 versati al CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, nonché delle somme versate al CTP per la relazione tecnica ed il computo metrico redatti nel suo interesse. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore, anticipatario.

Si è costituito il Comune di Andria, sostenendo la nullità della citazione per omessa indicazione delle ragioni in diritto delle richieste e comunque l'infondatezza delle domande, di cui ha chiesto il rigetto.

Nel corso del procedimento è stata disposta la riunione alla presente della causa n. 194/2011, di identici petitum (divergente nella sola quantificazione dei danni, di euro 65.076,34 quanto all'importo dei lavori ad effettuarsi ed euro 1.130,29 quanto all'importo versato al CTU nominato in sede di ATP) e causa petendi, instaurata dalla sig.ra Maria Leonetti, proprietaria di fabbricato finitimo a quello della sig.ra Suppa.

A seguito di acquisizione dei due fascicoli di ATP, nn. 3281/2009 e 3251/2009 R.G., e di espletamento di CTU, la causa è stata introitata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Tanto premesso, visti gli atti di causa, ritenuto che:

- l'eccezione di nullità della citazione sia infondata, in quanto dal contenuto dell'atto introduttivo, anche per come lumeggiato nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., vecchia formulazione, si evince chiaramente che il criterio di imputazione del danno all'amministrazione convenuta deve essere individuato nell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per danno da cosa in custodia;
- dalla CTU, redatta secondo criteri logici e con accurata disamina dello stato dei luoghi, delle vicende proprietarie ed amministrative inerenti ai fabbricati delle attrici, per cui questo giudice ritiene di farne proprie le conclusioni, è emerso che i danni da infiltrazione di acque piovane sono dovuti al cattivo stato di manutenzione della scalinata Mater Gratiae, oltre che alle caratteristiche costruttive della scalinata stessa e degli immobili di proprietà delle attrici, alla presenza di un notevole cumulo di macerie e terreno di riporto nel piano interrato, con presenza costante di materiale umido, alla mancata stillatura dei giunti dei conci di facciata in pietra sul lato ovest della scalinata, non più chiusi dopo precedenti lavori sull'edificio, alla cattiva realizzazione di opere ed all'uso di materiali impropri durante l'esecuzione di lavori di manutenzione o ristrutturazione edilizia;
- la conformazione e la manutenzione della scalinata Mater Gratiae non sono quindi causa unica della situazione di degrado, in parte strutturale, degli immobili;
- effettivamente il Comune, in quanto proprietario della rete viaria comunale, deve rispondere come custode dei danni che gli sono imputabili perché provocati da conformazione e stato della scalinata Mater Gratiae. E' noto difatti che "in tema di risarcimento del danno, con riferimento alla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia dall'ente proprietario di strade demaniali, configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato art. 2051 cod. civ. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne "il potere di governo" (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che

Firmato Da: STANO GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11698f

configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito... Figura sintomatica della sussistenza dell'effettivo potere di controllo su una strada del demanio stradale è rappresentata dall'essere la stessa ubicata all'interno della perimetrazione del centro abitato..." (Cass., terza sezione civile, sentenza n. 15779 del 12 luglio 2006);

- nello stesso tempo, deve riconoscersi il concorso delle proprietarie nella determinazione del danno, ex art. 1227 cod. civ., per effetto di condizioni e difetti di manutenzione degli immobili, nella misura che appare congrua di un quarto. Appare significativamente prevalente, difatti, la condizione dei luoghi, che provoca il rovinoso convogliamento delle acque verso gli immobili di proprietà delle attrici;
- per quanto riguarda la quantificazione del danno, appare congrua la liquidazione operata dal CTU, pari a complessivi euro 5.145,24 (euro 4.995,24 per lavori ed euro 150,00 per valore locatizio figurativo dell'immobile) per la proprietà Suppa e ad euro 48.832,56 (euro 48.432,56 per lavori ed euro 400,00 per valore locatizio figurativo dell'immobile) per la proprietà Leonetti. Conclusivamente, devono riconoscersi alla sig.ra Suppa l'importo complessivo di euro 3.858,93 ed alla sig.ra Leonetti l'importo complessivo di euro 36.624,42, a titolo di risarcimento del danno;
- trattandosi di obbligazione di valore, l'importo complessivo così determinato deve essere dapprima devalutato alla data dell'illecito (che si indica nel giorno 2 ottobre 2009 per la sig.ra Suppa e 21 ottobre 2009 per la sig.ra Leonetti, date di proposizione del ricorso per ATP, non essendo possibile ancorare con certezza ad epoca diversa l'insorgenza del danno all'edificio), in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutato anno per anno, secondo lo stesso parametro, da detta data fino a quella di pubblicazione della sentenza (che segna la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in debito di valuta: cfr. Cass., seconda sezione civile, sentenza n. 1256 del 2 febbraio 1995; Cass., terza sezione civile, sentenza n. 11616 del 26 ottobre 1992), con l'aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo sul capitale via via rivalutato (cfr. Cass., terza sezione civile, sentenza n. 6321 del 16 maggio 2000; Cass., terza sezione civile, sentenza n. 9118 del 4 settembre 1990; Cass., terza sezione civile, sentenza n. 2770 del 14 maggio 1979);
- non ha trovato prova la richiesta di risarcimento di danni ulteriori per aggravamento della condizione degli immobili e pratiche edilizie. Nessun riconoscimento si ritiene dovuto per spese relative all'incarico conferito al CTP, in quanto si tratta di spese non ripetibili, e comunque non provate;
- il regolamento delle spese di causa, compensate nella misura di un terzo per il parziale accoglimento della domanda, sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario. Le spese di CTU relative al giudizio di merito e all'ATP sono poste definitivamente a carico del Comune di Andria nella stessa misura delle spese di lite;

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta il diritto della sig.ra Annamaria Suppa al pagamento in proprio favore, da parte del Comune di Andria, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro 3.858,93 ed il diritto della sig.ra Maria Leonetti al pagamento in proprio favore, da parte del Comune di Andria, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro 36.624,42, in entrambi i casi oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sull'importo rivalutato fino al soddisfo;

Firmato Da: STANO GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11608f

- condanna il Comune di Andria al pagamento delle suddette somme;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna inoltre il Comune di Andria alla rifusione delle spese di lite che, compensate nella misura di un terzo, si liquidano in favore della sig.ra Annamaria Suppa in euro 3.223,34 per onorari ed euro 134,50 per esborsi, ed in favore della sig.ra Maria Leonetti in euro 4.836,00 per onorari ed euro 376,50 per esborsi, in entrambi i casi oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito avv. Antonio G. Scamarcio, antistatario. Pone definitivamente a carico del Comune di Andria le spese per CTU relative ai giudizi di merito, nella misura dei due terzi, pari ad euro 1.403,85, ed agli ATP, nella stessa misura, rispettivamente per l'importo di euro 325,37 e per l'importo di euro 753,53, in tutti e tre i casi oltre emolumenti di cassa previdenziale ed IVA.

Andria, 3 ottobre 2016

Il giudice
dott. Giulia Stano

Firmato Da: STANO GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11608f

COMUNE DI ANDRIA

Barletta - Andria - Trani

81001210723

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	*Impegno di spesa*	2016 1666/0	***Data:***	26/10/2016	***Importo:*** 62.287,39

Oggetto: DEBITO FUORI BILANCIO - TRIBUNALE DI TRANI GIUDIZIO N. 9100019[illegible]3/201[illegible] SUPPA A. E LEONETTI M. VS COMUNE DI ANDRIA -INFILTRAZ. ACQUA VIA PONTE GIULIO 61-63

SIOPE: 1802 - Altri oneri straordinari della gestione corrente

Piano dei Conti Fin.: 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni

Bilancio

Anno:	2016	***Stanziamento attuale:***	359.345,39
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	***Impegni gia' assunti:***	73.437,01
Programma:	11 - Altri servizi generali	***Impegno nr. 1666/0:***	62.287,39
Titolo:	1 - Spese correnti	***Totale impegni:***	135.724,40
Macroaggregato:	110 - Altre spese correnti	***Disponibilità residua:***	223.620,99

Piano Esecutivo di Gestione

Anno:	2016	***Stanziamento attuale:***	161.608,07
Capitolo:	288300	***Impegni gia' assunti:***	69.308,09
Oggetto:	SPESE PER LITI (RISARCIMENTI, RIVALUTAZIONI, INTERESSI LEGALI)	***Impegno nr. 1666/0:***	62.287,39
		Totale impegni:	131.595,48
		Disponibilità residua:	30.012,59
Progetto:			
Resp. spesa:	1401 -- Avvocatura		
Resp. servizio:	Segreteria Generale		

ANDRIA li, 26/10/2016

TIMBRO

Il Responsabile del Servizio Contabile

Dr.ssa Vincenza Fornelli

quello rinveniente dalla sentenza di cui innanzi, relativa al giudizio civile in oggetto indicato, nonché le modalità per far fronte alla complessiva spesa di **Euro 62.287,39**, innanzi dettagliatamente quantificata, **salvo migliori conteggi e ulteriori interessi, oneri e spese occorrende, ivi compreso il costo di registrazione della sentenza, a maturarsi sino all'effettivo soddisfo;**

Visto il seguente parere espresso dalla 1 Commissione Consiliare Permanente nella seduta [illegible] del _____;

VISTO il parere favorevole espresso in via istruttoria dal Capo Servizio Avvocatura in P.O. Avv. Giuseppe DE CANDIA e sul piano della regolarità tecnica, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., quello del Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura Dott. Giuseppe BORGIA – Segretario Generale;

VISTO il parere in linea contabile del Dirigente ad interim del Settore Risorse Finanziarie Dott. Diego MAZZOTTA espresso ai sensi dell'art.49 del TUEL D. Leg.vo n.267/00 del seguente tenore: _____;

LETTO, infine, il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data _____, giusta allegato verbale n° _____;

Con voti _____;

D E L I B E R A

1) che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, della sentenza n.1363/2016 resa dal Giudice del Tribunale di Trani – Ex Sezione distaccata di Andria in data 03/10/2016, depositata in Cancelleria il 04/10/2016, non notificata, relativa al giudizio civile contrassegnato al n.193/2011 R.G. promosso da SUPPA Annamaria e LEONETTI Maria contro il COMUNE DI ANDRIA, avente ad oggetto: "risarcimento danni da infiltrazioni di acque piovane";

3) per l'effetto di quanto al precedente punto **2), di riconoscere**, per i motivi espressi innanzi riportati, la legittimità del debito rinveniente dal provvedimento giudiziale suindicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. n°. 267/2000 e ss.mm.ii., per complessivi **Euro 62.287,39, salvo migliori conteggi e ulteriori interessi legali e successive spese occorrende a maturarsi sino all'effettivo soddisfo, ivi compreso il costo di registrazione della sentenza,** secondo il conteggio riportato analiticamente in premessa;

4) di fronteggiare la spesa complessiva di **Euro 62.287,39,** con le disponibilità rappresentate AL CAPITOLO 2883.00 BILANCIO 2016 _____;

5) di dichiarare il presente provvedimento con separata votazione immediatamente eseguibile;

6) di trasmettere copia alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. n. 289/2002.

==========

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Letta la sentenza del Giudice Unico del Tribunale di Trani – Ex Sezione distaccata di Andria n.1363/2016 del 03/10/2016, depositata in Cancelleria il 04/10/2016, non notificata, resa nel giudizio civile contrassegnato al nr.91000193/2011 R.G. promosso da SUPPA Annamaria e LEONETTI Maria c/ Comune di Andria;
Considerato che si ritiene opportuno riconoscere la legittimità del debito rinveniente dalla suindicata sentenza, per l'importo complessivo di **Euro 62.287,39,** secondo il conteggio riportato analiticamente in premessa e **salvo migliori conteggi, ulteriori interessi legali e successive spese occorrende a maturarsi sino all'effettivo soddisfo, ivi compreso il costo di registrazione della sentenza,** mediante l'istituto del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 lettera a) del D.L.vo n.267/2000 e ss.mm.ii., al fine di evitare l'aggravio di ulteriori oneri a carico del civico Bilancio.

Il compilatore

Il Capo Servizio Autonomo Avvocatura in P.O.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49. del D.to L.vo 267/2000

Vista l'istruttoria espletata, si esprime parere favorevole sul piano della regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D. L.vo n.267/2000.

li,

Il Responsabile del Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ai sensi dell'art 49. del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

20/10/2016
li,

IL DIRIGENTE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
Il Responsabile di Settore
Dott. Diego MAZZOTTA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4° Decreto Legislativo n. 257 del 18 agosto 2000
con imputazione al Cap. 28330
del bilancio 2016
Impegno n. 1666-16
Subimpegno n.
Andria li 20/10/2016

IL DIRIGENTE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
Dott. Diego MAZZOTTA